



COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10	APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI ANNO 2019
Data 12.03.2019	

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove** addi **dodici** del mese di **marzo** alle ore **17.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Assente
2 - ROSSI Pierluigi	Assente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Presente	10 - CIANCI Alfonso	Presente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Assente	11 - MASTRANGELO Milva	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona CASOLINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:*

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

“683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*”

“688. *Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.*”

“689. *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*”

Dato atto che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto in particolare l'art. 48 del richiamato Regolamento che dispone che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza 16 aprile e 16 ottobre o in unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno;

Ritenuto opportuno, alla luce del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e ritenuto altresì necessario evitare che la scadenza per il versamento della Tari sia ravvicinata a quella prevista per il versamento di altre imposte, differire al 16 luglio la scadenza per il primo (o unico) versamento della TARI 2019;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 mediante cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2020 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2019;

Visto l'allegato Piano Finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 131.968,92 cui va detratta la minor spesa sostenuta nel corso del 2018 dell'importo netto risultante di (€. 11.845,84 – €. 2.243,88=) = € 9.601,96= per un totale complessivo di € 122.366,96= che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013”* pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la

funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Considerato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Mafalda ammonta ad € 279,82;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto :

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2018 che ha introdotto, all’Art.48 (riscossione) del regolamento IUC approvato con deliberazione Consigliare n.8 del 28.04.2014 e s.m. – sezione TARI, il comma 7) che prevede:

“7. Per le utenze non domestiche (attività commerciali ed economiche), per le quali l’importo annuale dovuto sia uguale o superiore ad Euro 1.000,00, è prevista la possibilità, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Ufficio tributi, di procedere al pagamento del tributo in n. 3 (tre) rate. In tal caso l’ulteriore scadenza, rispetto a quelle di cui al comma 2 del presente articolo, è fissata al 16 novembre di ogni anno, salvo diversa data indicata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale del Piano finanziario Tari e delle relative tariffe”

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Udito l’intervento del Sindaco il quale afferma che le aliquote sono rimaste identiche e che si sta procedendo alla nuova aggiudicazione dell’appalto del servizio di raccolta rifiuti; abbiamo raggiunto il 72% di raccolta differenziata e l’obiettivo è quello di raggiungere l’80%; Verranno

effettuati dei controlli a campione; È stata impiantata una compostiera che eviterà di trasportare l'organico in discarica con un risparmio stimato di circa 30 mila euro;

Udito l'intervento del Consigliere Montano E., il quale chiede se siano previste tre rate per i commercianti

Udito il Sindaco il quale risponde affermativamente;

Udito l'intervento dei Consiglieri Montano E. e Sacchetti P. i quali propongono un emendamento da apportare all'art. 49 comma 7 del Regolamento IUC, approvato con Deliberazione di CC N° 08 del 28/04/2014 e modificato con Deliberazione di CC N° 21 del 16/05/2018:

“La richiesta di rateizzazione deve essere inoltrata con apposita istanza, che avrà validità fino a nuove disposizioni da parte del Consiglio Comunale o in base a variazioni comunicate dall'utente”;

Si passa alla votazione palese dell'emendamento con il seguente esito:

FAVOREVOLI: Unanimi;

Tutto ciò premesso;

Con voti: **FAVOREVOLI: 5 - CONTRARI: 3 (MONTANO E., CIANCI A., MASTRANGELO M.) - ASTENUTI: 0**

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019, dal quale risulta un costo di € 122.366,96 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di approvare le allegate tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze domestiche e non domestiche ed i valori tariffari unitari, parte fissa e parte variabile che l'ente applicherà alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2019;

Di prevedere che nel bilancio di previsione verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;

Di confermare, per le motivazioni in premessa, al 16 luglio la prima delle due scadenze (o l'unica) per il versamento della TARI 2019;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di procedere, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI: FAVOREVOLI: 5 - CONTRARI: 3 (MONTANO E., CIANCI A., MASTRANGELO M.) - ASTENUTI: 0

a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona CASOLINO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 26.03.2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 12.03.2019:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 26/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 26/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO